



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

RAFFAELE G.A. FRASCA	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
CRISTIANO VALLE	Consigliere
STEFANO GUIZZI GIAIME	Consigliere
SALVATORE SAIJA	Consigliere

Oggetto:

Proposta di definizione anticipata. Richiesta di decisione collegiale. Successiva rinuncia al ricorso con richiesta di estinzione del giudizio.

Ud. cc 28 maggio 2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8805/2023 R.G. proposto da:

GIUNTA CATERINA VANESSA, rappresentata e difesa dall'avvocato

quale è domiciliata per legge;

-ricorrente-

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA (GIÀ-RAS ASS.NI SPA)

-intimata-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 114/2023, depositata il 16/02/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;

RITENUTO CHE:

1. Con atto di citazione notificato in data 16 luglio 2019 Caterina Vanessa Giunta conveniva davanti al Tribunale di Barcellona P.G. Allianz



s. p. a. (già Ras s. p. a.), chiedendo la condanna della compagnia assicuratrice convenuta al pagamento della somma di € 19.970,55, oltre accessori, quale indennizzo assicurativo per l'infortunio occorsole in data 10 gennaio 2007, nonché alla rifusione delle spese di lite.

Il Tribunale di Barcellona P. G., con sentenza n. 1031/2018, in accoglimento della domanda attorea, nel contraddittorio delle parti, condannava la compagnia assicuratrice convenuta al pagamento della somma di € 19.970,55, oltre accessori, in favore della Giunta.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello sul *quantum* la Giunta, ed appello incidentale Allianz s. p. a., che, oltre a resistere all'appello, contestava la decisione di primo grado, non soltanto in punto di *quantum*, ma anche in punto di *an debeatur*.

La Corte d'appello di Messina, con sentenza n. 114/2023, in accoglimento dell'appello incidentale e in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava integralmente le domande proposte dalla Giunta in punto di *an debeatur*, e, conseguentemente, rigettava l'appello della Giunta, ordinando a quest'ultima la restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, con relativi accessori, e condannando la stessa alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Giunta articolando due motivi.

3. La compagnia intimata non ha svolto difese.

4. E' stata proposta la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c.

5. Il Difensore di parte ricorrente ha chiesto tempestivamente la decisione del ricorso.

6. A seguito della fissazione della trattazione per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

7. Parte ricorrente, in vista dell'adunanza camerale, ha, peraltro, depositato nota sottoscritta (anche dal suo difensore) con la quale ha



fatto presente di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo stata transatta la causa, ed ha quindi dichiarato di voler rinunciare al ricorso con compensazione delle spese.

CONSIDERATO CHE:

1. La presentazione della rinuncia al ricorso, riconducibile alla figura disciplinata dagli artt. 390 e 391 c.p.c., implica che ci si debba interrogare sulla sua ritualità nell'ambito della scansione procedimentale che ha interessato il presente ricorso, cioè quella che è conseguita alla rituale proposizione, a seguito di proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., di una richiesta di definizione del giudizio.

Tale richiesta ha determinato la fissazione della trattazione camerale del ricorso ai sensi dell'art. 380-*bis*, terzo comma, c.p.c.

La rinuncia è intervenuta nell'ambito della sequenza procedimentale determinata in tal senso dalla richiesta di definizione del giudizio a seguito della comunicazione della proposta di definizione ed occorre domandarsi se essa sia possibile e, in caso positivo, se essa ha l'effetto di provocare una decisione secondo le regole che governano le conseguenze della rinuncia, con sottrazione del ricorso all'applicabilità del terzo comma dell'art. 380-*bis*.

Il Collegio, sulla base del tessuto normativo ed in particolare dell'immutato – pur dopo la novellazione di cui all'odierno art. 380-*bis* - tenore del primo comma dell'art. 390 c.p.c., ritiene che la rinuncia sia stata possibile e rituale.

Invero, il primo comma dell'art. 390 c.p.c. continua ad affermare in generale che la rinuncia è possibile <<sino alla data dell'adunanza camerale>>. La previsione – in mancanza di indici normativi espressi o impliciti contrari - non può che riguardare anche l'ipotesi in cui una rinuncia abbia luogo dopo che la parte ha provocato, di fronte alla proposta di definizione, la fissazione della trattazione con il procedimento camerale cui allude il terzo comma dell'art. 380-*bis*.



Ferma la chiara mancanza di indici normativi contrari espressi, si osserva, inoltre, che indici contrari impliciti non possono intravedersi nella ipotetica contraddittorietà della successione di comportamenti della parte che, invece di fare luogo alla c.d. rinuncia tacita prevista per il caso di mancata richiesta di decisione del giudizio, abbia chiesto al contrario la decisione a norma del secondo comma dell'art. 380-*bis* c.p.c., e poi successivamente, prima o dopo la stessa fissazione dell'adunanza camerale, abbia – come nella specie – formulato una dichiarazione di rinuncia al giudizio di cassazione.

La ragione per cui la contraddittorietà implicita non è ravvisabile è palese: posto che la rinuncia non deve essere motivata e considerato che la decisione della parte potrebbe anche dipendere da ragioni e valutazioni sopravvenute rispetto a quelle che la spinsero a chiedere la decisione dopo la proposta di definizione, non è possibile ravvisare automaticamente – stante che la rinuncia non deve essere motivata – una incompatibilità, tale da indurre a ritenere che la rinuncia dopo la richiesta di definizione sia un atto processuale che la parte non può compiere, perché vi ha rinunciato chiedendo la decisione.

Ne segue che la rinuncia al presente giudizio deve ritenersi legittima e, considerato che essa è rituale, il giudizio dev'essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391, primo comma, c.p.c.

Non è luogo a provvedere sulle spese ai sensi del secondo comma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., stante la mancata costituzione delle parti intime.

Il Collegio, a questo punto rileva che le svolte notazioni giustificano anche la conseguenza che non è possibile ipotizzare nemmeno la condanna di cui al quarto comma dell'art. 96 c.p.c., atteso che:

a) il procedimento di decisione sulla rinuncia ex art. 390-391 c.p.c. si è sovrapposto a quello già determinato dalla richiesta di decisione dopo la proposta di definizione, sicché questa Corte non si



trova nella condizione di poter applicare il terzo comma dell'art. 380-
bis c.p.c.;

b) in ogni caso, allorquando la Corte debba fare luogo a dichiarazione di estinzione a seguito di trattazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., il potere che le è concesso è regolato dalle previsioni del secondo e del quarto comma della norma, che si riferiscono alle spese processuali, in tal modo restando preclusa la possibilità di applicare anche in via diretta l'art. 96 c.p.c. (si veda Cass. (ord.) n. 32584 del 2018, secondo cui: <<Alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, pronunciata a seguito di rituale rinuncia della parte ricorrente, non può conseguire la condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che la responsabilità aggravata, in tutte le sue ipotesi, involge una peculiare ed approfondita valutazione della complessiva condotta della parte a cui carico è richiesta, prevalendo l'immediatezza del rilievo estintivo della rinuncia anche sulle altre valutazioni pregiudiziali e preliminari in rito, quali l'inammissibilità o l'improcedibilità.>>).

P. Q. M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione della camera di consiglio, in data 4 luglio 2025.

Il Presidente

Raffaele Frasca

